



**COMUNE di MORETTA**  
**CASA DI RIPOSO "VILLA LORETO"**  
VIA PALLIERI,15  
12033 MORETTA (CN)

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 10**

Quesito 1)

**In relazione al requisito di cui al paragrafo 6.2 lett. a3) del Disciplinare di gara (comprovata assicurativa contro i rischi professionali con massimale pari almeno a € 2.000.000,00) si evidenzia che la RC Professionale è un tipo di garanzia che interessa chi svolge attività intellettuale (commercialisti, avvocati, progettisti, amministratori condominiali, consulenti del lavoro, ecc., cioè tutte quelle figure che possono procurare a terzi un danno patrimoniale, ossia un pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali) e non copre i danni causati durante l'attività svolta dalle imprese per i servizi oggetto di gara, i cui rischi sono coperti da RCT/RCO. In ragione di quanto sopra si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo .2 lett. a3) del Disciplinare di gara (comprovata assicurativa contro i rischi professionali con massimale pari almeno a ? 2.000.000,00) sia assolto dal possesso di "Polizza di Assicurazione RC Rischi Sanitari - soci o sanitari - socio assistenziali delle strutture/società/enti a carattere privato".**

Risposta 1)

Il requisito di capacità economico finanziaria della comprovata copertura assicurativa di cui all'art. 6.2, lett. a.3) del Disciplinare è riferito, in conformità al dettato letterale dell'art. 83, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, al possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali. Peraltro, anche per favorire la concorrenza e la massima partecipazione alla procedura, la natura di tale polizza e il relativo tipo di copertura vanno adattati alla tipologia di rischio che può verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto di cui trattasi.

Sj ricorda, inoltre, che in base al combinato disposto delle norme di cui agli artt. 86, c. 4, secondo periodo e all'Allegato XVII, Parte I del D.Lgs. 50/2016, la capacità economico finanziaria dell'operatore economico può essere provata anche mediante idonee dichiarazioni bancarie.

Si rammenta, infine, che, in riferimento al medesimo requisito della comprovata copertura assicurativa, l'art. 6.2, a.3 del Disciplinare prescrive che *"La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione della copia della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza contro i rischi professionali nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto ad aggiudicazione avvenuta"*.